

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 9-2142

**D.G.R. n. 48-1927 del 27.7.2015 - Integrazioni alla convenzione siglata tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilita' Metropolitana e regionale (Rep. n. 222 del 3.08.2015), afferente il trasferimento della titolarita' e della gestione del "Contratto di servizio" sottoscritto con Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011 – 2016.**

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli enti locali una serie di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte, con la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano, la costituzione di un Consorzio tra Enti denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana";

- con le leggi regionali 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato ulteriori modifiche alla l.r. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese";

- con D.G.R. n. 42-1585 del 15/06/2015, la Regione Piemonte ha adottato lo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, pubblicato sul B.U.R. del 18/06/2015;

- con D.G.R. n. 48-1927 del 27.07.2015, la Regione Piemonte ha delegato all'Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale, l'amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale ed ha approvato lo schema di Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione del "Contratto di servizio" redatto tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011 – 2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011).

- la Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione del "Contratto di servizio" stipulato con Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011 – 2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011), è stata sottoscritta in data 31.07.2015 (Rep. n. 222 del 3.08.2015);

ciò premesso:

- tenuto conto che l'amministrazione regionale, nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle proprie strutture avviato nel corso dell'annualità 2015, ha istituito, all'interno della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, il Settore "Controllo sulla Gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture" ed ha assegnato le attività volte al controllo, monitoraggio e vigilanza sui servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, previste dall'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. "Norme in materia di trasporto pubblico locale", alle competenze di tale struttura;

- considerato che ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 nelle funzioni e competenze della Regione è contemplato, tra le attività che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, il coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale;

- atteso che l'articolo 18 della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. prevede che la Regione eserciti i compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale;

in considerazione di questi peculiari compiti ascritti alla Regione, si rende opportuno mantenere in capo alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore "Controllo sulla Gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture", le competenze afferenti il monitoraggio dei servizi e le attività di vigilanza già previste nell'ambito dell'art. 20 del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario (Rep. n. 16255 del 28 giugno 2011), svolgendo le stesse in concorso con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale subentrata nel contratto medesimo;

atteso che l'articolo 5 (Modifiche alla Convenzione) prevede che la Convenzione (Rep. n. 222 del 3.08.2015) possa essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari e che le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione;

vista la nota prot. n. 46430/A1810A del 14.09.2015 inviata all'Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale, attraverso la quale veniva proposto, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione (Rep. n. 222 del 3.08.2015) siglata tra i rappresentanti della Regione Piemonte e dell'Agenzia stessa, di modificare l'articolo 2 (Oggetto della convenzione) della Convenzione, prevedendo l'inserimento del seguente nuovo comma:

- la Regione esercita, nel rispetto della normativa vigente, il monitoraggio dei servizi e l'attività di vigilanza di cui all'art. 20 del contratto di cui al comma 1 in concorso con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale subentrata nel contratto medesimo;

vista la nota prot. n. 4666/2015 del 15 settembre 2015 con la quale l'Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale ha manifestato il proprio, preventivo, assenso alle modifiche proposte; alla luce di quanto sopra, attraverso il presente atto si conviene di:

- modificare l'articolo 2 (Oggetto della convenzione) della Convenzione (Rep. n. 222 del 3.08.2015), prevedendo l'inserimento del seguente comma 2:

2. La Regione esercita, nel rispetto della normativa vigente, il monitoraggio dei servizi e l'attività di vigilanza di cui all'art. 20 del contratto di cui al comma 1 in concorso con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale subentrata nel contratto medesimo;

- approvare lo schema di atto integrativo alla convenzione per il trasferimento del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sottoscritta in data 31 luglio 2015 (rep. n. 222 – 015 del 3 agosto 2015), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, di sottoscrivere l'atto integrativo alla convenzione (rep. n. 222 – 015 del 3 agosto 2015), redatto sulla base dello schema approvato attraverso la presente deliberazione;

tutto ciò premesso:

vista la legge regionale n. 1/2000 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 42-1585 del 15/06/2015, con la quale la Regione Piemonte ha adottato lo Statuto dell'Agenzia;

visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

vista la Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione del "Contratto di servizio" redatto tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011 – 2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011), siglata tra i rappresentanti della Regione Piemonte e dell'Agenzia della mobilità piemontese in data 31.07.2015 (Rep. n. 222 del 3.08.2015);

per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di modificare l'articolo 2 (Oggetto della convenzione) della Convenzione, di cui alla D.G.R. n. 46-1927 del 27.07.2015 prevedendo l'inserimento del seguente comma 2:

2. La Regione esercita, nel rispetto della normativa vigente, il monitoraggio dei servizi e l'attività di vigilanza di cui all'art. 20 del contratto di cui al comma 1 in concorso con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale subentrata nel contratto medesimo;

- di approvare lo schema di atto integrativo alla convenzione per il trasferimento del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sottoscritta in data 31 luglio 2015 (rep. n. 222 – 015 del 3 agosto 2015), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, di sottoscrivere l'atto integrativo alla convenzione (rep. n. 222 – 015 del 3 agosto 2015), redatto sulla base dello schema approvato attraverso la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, c. 1, lettera d) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE SOTTOSCRITTA IN DATA 31 LUGLIO 2015 (REP.N. 222 – 015 DEL 3 AGOSTO 2015)

TRA

La Regione Piemonte, (C.F. n. 80087670016), nella persona del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, appositamente delegato, domiciliato per la carica presso la sede di C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino

E

l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, di seguito denominata "Agenzia" (C.F. 97639830013), rappresentata dal direttore generale, appositamente delegato, domiciliato per la carica presso la sede di via Belfiore, 23/C - Torino;

**Premesso che**

sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli enti locali una serie di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte, con la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano, la costituzione di un Consorzio tra Enti denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana";

a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 1/2000 dalla legge regionale 10/2011, l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha ampliato il proprio ambito di operatività e, quale ente pubblico di interesse regionale, è stato ridenominato "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale";

con le leggi regionali 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato ulteriori modifiche alla l.r. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

la Regione Piemonte, con DGR 42-1585 del 15/06/2015, ha adottato lo Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, pubblicato sul BUR del 18/06/2015;

l'art. 8 della l.r. 1/2000 prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;

l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia, prevede che gli enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

la Regione Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, esercita le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

la Regione Piemonte ha sottoscritto con Trenitalia S.p.A. il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2011-2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011);

la Regione Piemonte, in qualità di ente aderente al consorzio e di titolare delle funzioni inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, ha delegato all'Agenzia la funzione di amministrazione dei suddetti servizi e, al fine di consentire lo svolgimento delle attività connesse alla funzione delegata, trasferito la titolarità e la gestione del Contratto di servizio in essere.

### **Dato atto che**

Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta in data 31 luglio 2015 tra la Regione Piemonte e l'Agenzia (Rep. n. 222 – 015 del 3 agosto 2015) la medesima potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari e che le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione;

Tutto ciò premesso:

- vista la legge regionale 1/2000 s.m.i.;
- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
- vista la Delibera di Giunta regionale n. 48-1927 del 27/07/2015 di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 9/2015 del 28/07/2015 di approvazione dello schema di Convenzione;

### **Si conviene di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 31 luglio 2015 la seguente integrazione:**

All'art. 2 denominato "Oggetto della Convenzione" viene inserito un comma 2 così specificato:

La Regione esercita, nel rispetto della normativa vigente, il monitoraggio dei servizi e l'attività di vigilanza di cui all'art. 20 del contratto di cui al comma 1 in concorso con l' Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale subentrata nel contratto medesimo.

La presente integrazione alla Convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale eventualità, le spese saranno a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo non sono dovute ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Luigi ROBINO

Per l'Agenzia

Il Direttore Generale

Cesare PAONESSA